

VOLUNTARY DISCLOSURE/ Gli effetti della parziale mancata conversione del dl

Decadenza, rischio indennizzi

Chi ha già aderito potrebbe chiedere i danni allo stato

DI STEFANO LOCONTE
ED ERNESTO SELLITTO

I contribuenti che hanno aderito alla procedura di emersione confidando nella piena legittimità e validità di tale procedura potrebbero chiedere i danni allo stato per la violazione del principio di legittimo affidamento.

L'intenzione del legislatore (si vedano articoli a pag. 25) di non procedere con la conversione del decreto 4/2014 ma di far confluire le norme che disciplineranno l'emersione dei capitali illecitamente detenuti all'estero in uno o più disegni di legge (uno presentato dall'attuale maggioranza che sostiene il governo Renzi e un altro dall'opposizione), potrebbe portare a inserire nel corpo normativo, come più volte richiesto, il reato di autoriciclaggio (non contemplato in sede di emanazione dell'attuale dl) e tutta una serie di modifiche mirate alla riduzione dei costi, alla semplificazione della procedura

(in primis l'applicazione di una aliquota fissa per la regolarizzazione dei cosiddetti «piccoli depositi») ai fini di rendere più appetibile la disclosure anche nell'ottica di una maggiore raccolta per le casse dell'Erario.

La mancata conversione in legge del decreto 4 porterebbe, però, con sé una ulteriore, e forse assai grave, conseguenza.

Che ne sarà di quei procedimenti per i quali i contribuenti hanno già presentato la richiesta di accesso alla procedura e, quindi, è già stato avviato il contraddittorio con l'Ucifi?

Come noto, con l'attuale quadro normativo, la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di monitoraggio abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tri-

butarie, relativi alle attività da rimpatriare (la preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle cause ostative sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato).

Ed è proprio la paura di incorrere in questa preclusione che può aver indotto alcuni contribuenti (nelle more della conversione in legge del decreto) ad accelerare il procedimento e a presentare, anche rassicurati da quanto affermato dall'Agenzia delle entrate circa l'utilizzabilità dei modelli di domanda in pendenza di eventuali modifiche agli stessi, tutta la documentazione necessaria.

Questi contribuenti si troveranno, loro malgrado, nella paradossale situazione di aver attivato la procedura e quindi di aver fornito all'Agenzia delle entrate, così come richiesto dalla attuale modulistica, una serie di informazioni rilevanti che potrebbero essere utilizzate

dal Fisco come innesco per una serie di attività accertative a carico del contribuente e dei soggetti, legati al contribuente, che vengono indicati nella domanda di ammissione.

Vi è, quindi, la assoluta necessità che, per effetto della decadenza del dl, nella «nuova versione» della voluntary disclosure sia individuata una soluzione normativa che tuteli pienamente il contribuente. In caso contrario prenderebbe forma una evidente lesione di principi cardine del nostro ordinamento quali la certezza e stabilità dei rapporti giuridici.

In virtù, infatti, della norma emanata dallo stato (e cioè il decreto legge che è una disposizione di legge a tutti gli effetti in vigore dal 29 gennaio 2014) si è consolidata nella sfera giuridica del cittadino la situazione di «vantaggio» prevista dalla norma stessa ed è maturato il legittimo convincimento circa la «spettanza» di quanto disciplinato dalla norma

statale. L'eventuale attività di accertamento, innescato dai dati di cui l'amministrazione finanziaria è entrata in possesso a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di disclosure, arrecerebbe un danno ingiusto ai contribuenti che hanno aderito alla procedura di emersione confidando nella piena legittimità di tale procedura.

Danno che potrebbe essere oggetto di risarcimento da parte dello stato in quanto risulterebbe violato il principio di legittimo affidamento che pur non negando in alcun modo, quanto meno in astratto, la possibilità dello stato di esercitare la propria potestà impositiva, consentirebbe, in ogni caso, ai contribuenti, di valutare la possibilità di proporre apposito ricorso giurisdizionale, ai fini dell'ottenimento del risarcimento del danno ingiusto cagionato, appunto, dal legittimo affidamento.

© Riproduzione riservata

STOP A ECOFIN

Direttiva risparmi nel guado

da Bruxelles

ANGELO DI MAMBRO

Fumata grigia sulla direttiva risparmi. All'Ecofin Austria e Lussemburgo sembrano fare concessioni ma alla fine si tengono stretto il segreto bancario e non votano l'accordo politico che avrebbe sbloccato la direttiva risparmi e lo scambio automatico delle informazioni anti-evasione fra tutti gli stati Ue (si veda ItaliaOggi di ieri). Non sono bastate, evidentemente, le rassicurazioni del commissario Ue alla fiscalità Algirdas Semeta sui progressi fatti nel negoziato tra l'Ue e i cinque stati, Svizzera in testa, che devono sottoscrivere i nuovi standard globali richiesti anche dal G20 in materia di scambio automatico di informazioni. Punto di svolta della giornata la dichiarazione del ministro delle finanze di Lussemburgo, Pierre Gramegna, secondo cui «un cambiamento così importante deve essere affrontato e discusso dal nostro primo ministro». A vedere il bicchiere mezzo pieno, l'accordo è solo rinviato al 20 e 21 marzo, quando i capi di stato europei saranno chiamati a prendere una decisione definitiva sulla questione. Semeta ne è sicuro: «Stamo vicini al traguardo».

GAZZETTA UFFICIALE

Consumatori, diritto a più informazioni prima dell'acquisto

DI BEATRICE MIGLIORINI

Due settimane di tempo al consumatore per far saltare il contratto. Possibilità di restituzione del prodotto anche se deteriorato. Obbligo di maggiori informazioni precontrattuali con particolare attenzione ai contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali. Queste le novità di cui gli utenti potranno beneficiare dal 26 marzo prossimo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 58 di ieri del dlgs di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Il decreto introduce l'obbligo di fornire una serie di informazioni prima della conclusione del contratto (identità del professionista, le caratteristiche del prodotto o servizio, modalità di pagamento e le garanzie a favore del consumatore). Prevista, inoltre, l'obbligatorietà della forma scritta con un linguaggio chiaro e semplice. Via libera anche al diritto di ripensamento, in base al quale il consumatore unilateralmente, entro 14 giorni, e senza necessità di motivazione può ritornare sui propri passi e far saltare il contratto, senza il consenso del venditore. Inoltre se il venditore non ha dato al consumatore l'informazione sull'esistenza del diritto di recesso, il termine per ripensarsi si allungherà dagli attuali 60 giorni dalla conclusione del contratto e da 90 giorni dalla consegna del bene a 12 mesi. Sempre in caso di ripensamento, infine, il consumatore potrà di restituire il bene, anche se in parte deteriorato, dato che il consumatore sarà responsabile solo della diminuzione del valore del bene custodito.

CASSAZIONE

Confisca legittima anche se l'impresa ha già saldato

DI DEBORA ALBERICI

Linea dura contro le maxi evasioni Iva e il riciclaggio di denaro sporco. È infatti legittima la confisca per la frode fiscale anche quando l'imprenditore ha già saldato il debito con l'Erario. A ribadire la natura puramente sanzionatoria della misura è la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11777 dell'11/3/2014, ha confermato la confisca per equivalente sui beni di alcuni ex vertici di una grande compagnia telefonica, accusati di frode fiscale e fatture false. Inutile il ricorso con il quale la difesa ha ricordato alla Cassazione che l'intero importo dell'Iva evasa era stato già interamente versato nelle casse dell'Erario. Da un lato Piazza Cavour ricorda la natura puramente sanzionatoria della confisca e dall'altro chiarisce come ciò sia ancora più rilevante nel caso in cui l'Iva evasa sia stata oggetto di riciclaggio, in questo caso transnazionale. Sul punto in sentenza si legge che l'avvenuto assolvimento del debito tributario, pari al profitto dell'intera operazione di frode fiscale, da parte delle società che di tale frode hanno beneficiato non può impedire la confisca dei beni dei manager. Infatti, non vi è alcuna duplicazione illegittima della misura ablativa. Ciò risulta con chiarezza se si riflette su cosa sarebbe avvenuto, in questo caso, qualora tutta la complessa e illecita operazione non fosse stata scoperta dagli inquirenti. Le società telefoniche avrebbero goduto del profitto derivante dalle frodi fiscali e gli attuali imputati avrebbero goduto del profitto derivante dalla commissione del reato di riciclaggio transnazionale.

Le sentenze sul sito
www.italioggi.it/
documenti

DLGS IN G.U.

Diritto d'autore a 70 anni

Diritto d'autore portato da 50 a 70 anni per i produttori di fonogrammi, artisti, esecutori, interpreti musicali e società di gestione collettive che li rappresentano. A stabilirlo è il decreto legislativo

21 febbraio 2014, n. 22 recante «Attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/Ce concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014. L'obiettivo è di tutelare gli artisti in un periodo della loro vita in cui, come spiegato dall'ex ministro per i beni e le attività culturali Massimo Bray, che ha fatto approvare il provvedimento il 14 febbraio scorso, essi «potrebbero trovarsi a fronteggiare un calo del loro reddito».

